DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che stabilisce le misure transitorie che l'Austria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio

(94/971/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi tezi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V, lettera E, parte prima, capo 1, paragrafo 1, lettera a), in particolare l'articolo 18 bis,

considerando che l'Austria dispone di un periodo di tre anni per instaurare il regime di controlli previsto al capitolo I della direttiva 90/675/CEE; che occorre stabilire le misure transitorie applicabili in detto periodo;

considerando che prima della creazione delle adeguate infrastutture alle frontiere esterne occorre prevedere posti di controllo connessi a località di passaggio alle frontiere esterne; che di conseguenza è necessario adeguare le relative disposizioni del capitolo I della direttiva 90/675/CEE;

considerando che le misure in oggetto sono volte a garantire che tutti i controlli previsti siano effettuati dalle competenti autorità austriache;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In materia di organizzazione e seguito dei controlli (capitolo I della direttiva 90/675/CEE) l'Austria applica, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997, le misure previste dalla presente decisione.

2. Le disposizioni della presente decisione valgono, ferma restando la possibilità di far figurare un posto di ispezione frontaliero nell'elenco previsto dall'articolo 9 della direttiva 90/675/CEE.

Articolo 2

1. L'introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi nel territorio della Repubblica d'Austria deve essere effettuata attraverso una delle località di passaggio indicate in allegato.

2. Le autorità austriache prendono le opportune misure per punire le infrazioni del disposto del paragrafo 1 commesse da persone fisiche o giuridiche. Tali misure possono prevedere, per i casi più gravi di infrazione, la distruzione dei prodotti.

Articolo 3

1. Ad ogni località di passaggio corrisponde un determinato posto di controllo, conformemente all'allegato. Ogni località di passaggio e il corrispondente posto di controllo sono posti sotto la responsabilità del servizio veterinario competente dei controlli alle frontiere.

2. Il trasferimento dei prodotti dalla località di passaggio al corrispondente posto di controllo è effettuato senza indugio sotto sorveglianza doganale. Inoltre, l'autorità competente della località di passaggio comunica via telefax la partenza di ogni partita al veterinario ufficiale responsabile del posto di controllo. Detto veterinario ufficiale invia, sempre via telefax, conferma dell'arrivo di ogni partita all'autorità della località di passagio.

3. Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, è d'applicazione mutatis mutandis.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 90/675/CEE sono d'applicazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

— all'articolo 4, paragrafo 2, la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «punto di passaggio di frontiera»;

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

— all'articolo 4, paragrafo 4, la nozione di «autorità competente della località di passaggio» sostituisce quella di «personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero».

3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

6. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

Articolo 5

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Località di passaggio corrispondente	Posto di controllo	Categorie di prodotti animali
Berg (strada)	Frigoscandia Franzosengraben A-1030 Wien	Prodotti commestibili
	Frigoscandia Seitenhafenstraße A-1020 Wien	Prodotti commestibili
	Vereinigte Eisfabriken & Kühlhallen Passettistraße 76 A-1200 Wien	Tutti
	Unifrost Enzersdorf Marchfelderstraße 2 A-2301 Gross	Prodotti commestibili
	Glatter An der Bundesstraße 331 A-7023 Pöttelsdorf	Prodotti commestibili
Nickelsdorf (strada)	Frigoscandia Franzosengraben A-1030 Wien	Prodotti commestibili
	Frigoscandia Seitenhafenstraße A-1020 Wien	Prodotti commestibili
	Vereinigte Eisfabriken & Kühlhallen Passettistraße 76 A-1200 Wien	Tutti
	Unifrost Enzersdorf Marchfelderstraße 2 A-2301 Gross	Prodotti commestibili
	Glatter An der Bundesstraße 331 A-7023 Pöttelsdorf	Prodotti commestibili
Deutschkreutz (strada)	Frigoscandia Franzosengraben A-1030 Wien	Prodotti commestibili
	Frigoscandia Seitenhafenstraße A-1020 Wien	Prodotti commestibili
	Vereinigte Eisfabriken & Kühlhallen Passettistraße 76 A-1200 Wien	Tutti
	Glatter An der Bundesstraße 331 A-7023 Pöttelsdorf	Prodotti commestibili
Spielfeld (strada)	Kühlhaus Strobl, Lagergasse 132 A-8020 Graz	Prodotti commestibili
	Vieh-Fleisch-Süd Graz Lagergasse 158 A-8020 Graz	Tutti
	Steir. Geflügel Schlacht- & Vertriebs-GmbH A-8350 Fehring	Tutti i prodotti a base di pollame

Località di passaggio corrispondente	Posto di controllo	Categorie di prodotti animali
Karawankentunnel (strada)	Kühlhaus Marcher Magdalenenstraße 57 A-9500 Villach	Prodotti commestibili
	Städtischer Schlachthof Schlachthofstraße 20 A-9020 Klagenfurt	Tutti
Drasenhofen (strada)	Frigoscandia Franzosengraben A-1030 Wien	Prodotti commestibili
	Frigoscandia Seitenhafenstraße A-1020 Wien	Prodotti commestibili
	Vereinigte Eisfabriken & Kühlhallen Passettistraße 76 A-1200 Wien	Tutti
	Unifrost Enzersdorf Marchfelderstraße 2 A-2301 Gross	Prodotti commestibili
Wullowitz (strada)	Hietler Eisengasse A-4240 Freistadt	Prodotti commestibili
	Zollfreizonen-Betriebs-GmbH Linz A-4020 Linz	Tutti
Tisis (strada)	Schlachthof Schlachthausstraße 6 A-6850 Dornbirn	Tutti
Höchst (strada)	Schlachthof Schlachthausstraße 6 A-6850 Dornbirn	Tutti
	Kühl-Alge Bahnhofstraße 4 A-6922 Wolfurt	Prodotti commestibili
Hegyeshalom (ferrovia)	Hegyeshalom (ferrovia)	Tutti i prodotti non commestibili
	Frigoscandia Franzosengraben A-1030 Wien	Tutti i prodotti commestibili
Hohenau (ferrovia)	Hohenau (ferrovia)	Prodotti non refrigerati non commestibili
Sopron (ferrovia)	Sopron (ferrovia)	Tutti
Villach-Süd (ferrovia)	Villach-Süd (ferrovia)	Prodotti non refrigerati
Buchs (ferrovia)	Buchs (ferrovia)	Prodotti non refrigerati
Schwechat (aeroporto)	Schwechat (aeroporto)	Tutti
Linz (aeroporto)	Linz (aeroporto)	Tutti
Hafen Albern (1) (porto)	Hafen Albern (porto)	Prodotti non refrigerati non commestibili

(1) Le autorità austriache informano la Commissione e gli altri Stati membri dell'effettiva ripresa dei trasporti sul Danubio e quindi dell'apertura di questa località di passaggio e del corrispondente posto di controllo.